



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE

Presidente

Gianfranco POSTAL

Consigliere (relatore)

Massimo AGLIOCCHI

Primo Referendario

Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 con cui è stato approvato il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 1/2016/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui è stato approvato il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione n. 22/2016/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2015 prevedendo, tra l'altro, che le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, possano apportare ai questionari integrazioni e modifiche che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale;

VISTA la deliberazione n. 8/2015/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con la quale sono state approvate le modifiche, per i Comuni del Trentino Alto Adige/Südtirol, al Questionario deliberato dalla Sezione delle Autonomie;

ESAMINATO il questionario pervenuto a questa Sezione di controllo in primo invio in data 01.02.2017 (prot. della Sezione n. 407) da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera tramite inserimento nel Sistema informativo questionario Enti locali (SIQUEL) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015, pervenuta a questa Sezione di controllo in data 21.08.2017 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera;

VISTA la nota prot. n. 1028 di data 05.07. 2017 con la quale il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente e con l'Organo di revisione, chiedendo ulteriori elementi informativi e chiarimenti ad integrazione del questionario trasmesso dall'Organo di revisore;

VISTA le note di riscontro del 21.08.2017, trasmesse dal Sindaco e dall'Organo di revisione del Comune di Isera;

VISTA l'ordinanza n. 10 di data 6 settembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI il Sindaco, il Revisore, il Segretario comunale e il relatore, Consigliere Gianfranco Postal, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto



Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn) ha compilato il questionario Siquid inerente al rendiconto 2015. Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario Siquid, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente (Sindaco ed Organo di revisione), inviando la nota istruttoria del 05.07.2017 (prot. della Sezione n. 1028), a mezzo della quale sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi integrativi.

Con nota del 21.08.2017 (prot. della Sezione n.1154) del Sindaco e dell'Organo di revisione sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie, fornendo alcuni chiarimenti ed allegando documenti.

I chiarimenti forniti hanno, tuttavia, consentito di superare solo parzialmente i rilievi formulati dal Magistrato istruttore.

1. Quadro normativo

L'art. 1, c. 166, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*”.

Il successivo comma 167 della medesima legge dispone quanto segue: “*La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione*”.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie ha, da ultimo, emanato la deliberazione del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR recante le linee guida sui rendiconti della gestione 2014 degli enti locali.

Appare anche utile richiamare la deliberazione della Sezione Autonomie n. 18/2014 la quale ha stabilito che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti adottano specifiche pronunce nelle ipotesi di constatare “*gravi irregolarità*”, fenomeno che appare rilevante, tra l'altro, “*se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l'equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica*”.

L'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, prevede anche l'introduzione nel Capo III del Titolo VI del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dell'articolo 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali), che dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Prosegue, poi, la norma stabilendo l'obbligo da parte di Enti locali di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di “*squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità*”.

Il medesimo articolo 3 del D.L. 174/2012 prevede anche che, nell'ambito della verifica di cui sopra, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Le disposizioni predette si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare dalle sentenze n. 39/2013, n. 40/2014 e dalle sentenze illustrate nel paragrafo che segue. In particolare nella sentenza 40/2014 la Corte evidenzia che “i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, tale

tipo di sindacato [...] è esercitato [dalla Corte dei conti] nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale.

Le recenti innovazioni normative (cfr. anche art. 6 del D.lgs. n. 149/2011) hanno quindi sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali ed hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrono i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'articolo 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”, nonché all'articolo 8 dello Statuto di autonomia – che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di “*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*” – e, infine, all'art. 79 in base al quale, “*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [...omissis...]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti*” e all'art. 80 che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza

ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Giurisprudenza costituzionale

Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Con la sentenza n. 60/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il controllo affidato alla Corte dei conti “*si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alle Province autonome*” e che il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria non “*preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del D.P.R. n. 670 del 1972*” ponendosi le funzioni di controllo, rispettivamente affidate alla Corte dei conti ed alle Province autonome “*su piani distinti, seppur concorrenti nella verifica delle condizioni di tenuta del sistema economico-finanziario nazionale*”.

Con la sentenza n. 39/2014 la Consulta ha poi ribadito la differenza tra i controlli interni istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sui rispettivi territori e quelli attribuiti alla Corte dei conti, giacché i primi sono “*resi nell'interesse della Regione e delle Province autonome, mentre quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio*”.

Con la sentenza n. 40/2014, la Corte costituzionale ha nuovamente precisato che la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali del proprio territorio non pone in discussione la finalità del controllo affidato alla Corte dei conti in veste di organo terzo ed imparziale (sentenza n. 64/2005) a servizio dello “*Stato-comunità*” (sentenze n. 29/1995 e n. 470/1997), garante del rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, aggiungendo altresì che la necessità di coordinamento della finanza pubblica riguarda pure le Regioni e le Province

ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “*finanza pubblica allargata*”, come già affermato dalla medesima Corte in altre occasioni (in particolare, sentenza n. 425/2004 e sentenza n. 267/2006).

Anche con la sentenza n. 80/2017 la Corte costituzionale, con riferimento ad una legge della Provincia autonoma di Bolzano in materia di contabilità e finanza a degli enti locali, ha ribadito che occorre innanzitutto precisare che l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite.

Prima ancora che una conseguenza giuridica dello spostamento di tale competenza statale dal terzo al secondo comma dell’art. 117 Cost. per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.

È stato così affermato che «[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004). Il nuovo sesto comma dell’art. 119 Cost. trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all’uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria. Analogamente, in tema di controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, è stato affermato che la disciplina e l’attribuzione di tali controlli riguarda l’intera platea degli enti locali ed è riservata alla competenza esclusiva dello Stato poiché «se è vero che, al momento dell’emanazione della Costituzione, per indicare l’intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti

pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 179 del 2007).

3. Verifica equilibri e vincoli di bilancio

La Corte dei conti, infatti, con la deliberazione n. 16 del 21 aprile 2016, riguardante il rendiconto 2014 dell'Ente, aveva rilevato le seguenti criticità, disponendo l'assunzione dei seguenti provvedimenti correttivi, per:

- 1) garantire una situazione di effettivo e costante equilibrio economico-finanziario della parte corrente del bilancio, rendendo solo occasionale il ricorso ad entrate non ripetitive per ripristinare l'equilibrio;
- 2) ridurre la spesa corrente, le spese di funzionamento e discrezionali, al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente attraverso l'utilizzo di risorse ordinarie;
- 3) impedire il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati a fine esercizio;
- 4) implementare e migliorare l'attività di riscossione di tutte le entrate comunali;
- 5) verificare costantemente la sussistenza delle ragioni per il mantenimento in bilancio di residui attivi e passivi, effettuando un'attenta valutazione dei presupposti giuridico-contabili necessari per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- 6) accantonare idonee risorse in un fondo rischi al fine di poter fronteggiare eventuali passività potenziali;
- 7) aggiornare l'inventario comunale;
- 8) monitorare costantemente la situazione debitoria dell'Ente, tenuto conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate all'Ente;
- 9) rielaborare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, valutando ulteriormente la necessità di mantenere partecipazioni in organismi che hanno registrato perdite negli ultimi esercizi o che svolgono attività non indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente. Provvedere alla dismissione delle partecipazioni societarie in organismi che risultano composti da un

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 1, c. 611, lett. b, L. n. 190/2014).

Dall'esame del questionario relativo al consuntivo 2015, la verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale evidenzia la seguente situazione:

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

	2013	2014	2015
Entrate titolo	991.966,88	1.041.694,48	917.564,63
Entrate titolo	1.804.939,54	1.896.023,60	1.546.136,59
Entrate titolo	4.421.558,01	4.386.047,41	4.568.970,12
Totale titoli (I+II+III)	7.218.464,43	7.323.765,49	7.032.671,34
Spese titolo I	6.793.871,90	6.813.536,38	6.464.710,19
Rimborso prestiti parte del Titolo III*	555.310,65	551.105,76	3.289.431,35
Differenza di parte corrente (D=A-	-130.718,12	-40.876,65	-2.721.470,20
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)			
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di	49.811,45	50.210,30	50.210,30
Contributo per permessi di	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	49.811,45	50.210,30	50.210,30
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	0,00	0,00	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-	-80.906,67	9.333,65	-2.671.259,90

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE

	2013	2014	2015
Entrate titolo	2.022.645,22	683.403,07	2.869.319,53
Entrate titolo V	0,00	0,00	195.422,68
Totale titoli (IV+V)	2.022.645,22	683.403,07	3.064.742,21
Spese titolo II	1.972.833,77	633.192,77	321.702,43
Differenza di parte capitale	49.811,45	50.210,30	2.743.039,78
Entrate diverse destinate a spese	49.811,45	50.210,30	50.210,30
Entrate correnti destinate a spese di	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)			
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-	0,00	0,00	2.692.829,48

Estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	2.869.319,53
Entrate utilizzate per l'estinzione*****	0,00	0,00	0,00
Differenza (R-	0,00	0,00	2.869.319,53

Si rilevano i seguenti elementi di grave criticità degli equilibri finanziari dell'Ente:

- 1) L'esito della revisione straordinaria dei residui al 1 gennaio 2016, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 e ss., del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm., che porta ad una rideterminazione del risultato di amministrazione alla medesima data del 1/1/2016, che risulta negativo per un importo di euro - 882.455,18. Come risulta dalle tabelle di seguito esposte, l'ulteriore effetto del ri-accertamento si riflette anche sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, che a sua volta risulta negativa per complessivi euro -972.455,18.
- 2)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		158.130,65
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (B)	(-)	1.578.492,96
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (C) (1)	(+)	637.907,13
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (D)	(-)	27.200,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (E)	(+)	154.735,58
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F) (7)	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (G)=(E)-(D)+(F) (2)	(-)	127.535,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (H)=(A)-(B)+(C)-(D)+(E)+(F)-(G)	=	-882.455,18

Composizione del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui :

Parte accantonata (3) (4) (5)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	90.000,00
	Totale parte accantonata (I)
Parte vincolata	90.000,00
	Totale parte vincolata (L)
1) Non comprende i residui passivi definitivamente cancellati cui corrispondono procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali è stato iscritto il fondo pluriennale vincolato. 2) Corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale determinato dall'allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (figa n. 3). Tale importo è iscritto in entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018, relativo all'esercizio 2016. 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria. 5) Solo per le regioni indicare il 0,1% della stock complessiva dei residui perenzi al 31 dicembre 2015. 6) In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 l'importo di cui alla lettera n, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contrattato. (7) Comprende anche le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento, nei casi in cui, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5,4, è consentita la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di obbligazioni giuridicamente costituite esigibili negli esercizi successivi.	0,00
	Totale parte destinata agli investimenti (M)
	Totale parte disponibile (N)=(H)-(I)-(L)-(M)
	se (N) negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2016 (6)

- 3) Il progressivo deterioramento del risultato di amministrazione negli ultimi esercizi, tenendo conto del fatto che quello relativo al 31 dicembre 2015, a seguito dell'applicazione della nuova normativa in materia di contabilità (LP 18/2015 e ss.mm., d.lgs. 118/2011 e ss.mm) nonché della revisione straordinaria dei residui ha comportato un risultato di segno opposto e gravemente negativo:

2010	2011	2012	2013	2014	2015
235.932	564.880	204.667	32.344	19.083	158.130

- 4) il reiterato utilizzo in modo improprio delle anticipazioni di tesoreria: l'Ente infatti ha fatto ricorso, nell'esercizio in esame, ad anticipazioni di tesoreria per un numero di giornate non specificato, con un utilizzo medio pari ad euro 696.257,52 ed un utilizzo massimo pari ad euro 1.209.251,84, sostenendo una spesa per interessi passivi pari ad euro 423,51 (1.539,09 nel 2014). Al 31 dicembre 2015 risultavano anticipazioni inestinte per euro 195.422,68, come già accaduto al 31 dicembre 2012 e 2013, con uno scoperto per mancata estinzione al 31 dicembre rispettivamente pari ad euro 46.668,68 ed euro 648.481,77 (solo nel 2014 non risultavano anticipazioni inestinte). Si veda al proposito anche quanto di seguito specificato nell'apposito paragrafo dedicato all'argomento.
- 5) Come rilevato anche dal Revisore nella relazione al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, l'Ente non ha stanziato alcun importo nel bilancio di previsione 2016-2018, né a copertura delle passività potenziali per gli importi da riconoscere ad Autostrada del Brennero, a fronte del contenzioso in atto sui canoni da riconoscere per effetto di un rapporto contrattuale in atto (per un importo totale di oltre 2 milioni di euro). Nel 2016 si è stata inserita nel bilancio una peraltro inadeguata previsione di stanziamento di fondo rischi contenzioso per l'importo di 50.000 euro.
- 6) Come rilevato anche nella lettera istruttoria del 5 luglio u.s., dalla tabella del Questionario, relativa agli equilibri di bilancio 2015, risulta un saldo negativo di quasi 3 milioni di euro, e che alla domanda 1.4 il Revisore dichiara che la l'Amministrazione (Giunta comunale) non ha provveduto ad informare il Consiglio comunale sulle azioni intraprese o da

intraprendere, comunque necessarie per assicurare gli equilibri di bilancio a sensi dell'articolo 20 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile dei Comuni. Dall'istruttoria risulta peraltro che il Consiglio comunale è poi intervenuto nel corso del 2016 con due deliberazioni, n. 22 del 25 luglio 2016, e n. 31 del 24 novembre 2016, con la prima delle quali ha approvato un Piano di rientro del disavanzo di amministrazione ed in seguito la sua revisione. Con la deliberazione n. 22 del 25 luglio 2016 è stato approvato un piano di rientro costituito da:

- a) La determinazione del risultato di amministrazione al 1.1.2016 che presenta un disavanzo pari a - 972.455,18 euro;
- b) La definizione del ripiano in 5 rate annue costanti pari ad euro 194.491,04.

Con la deliberazione consiliare n. 31 del 24 novembre 2016 si provvede alla modifica del piano di rientro:

- a) Incrementando a 30 anni (art. 3, comma 16 del d. lgs. 118/2011) il periodo di rientro, con 30 rate annue a valore costante pari ad euro 32.415,17.

Anche in relazione a quanto sopra, con la lettera prot.n. 1028 di data 05.07.2017 del Magistrato istruttore è stato chiesto di indicare le azioni intraprese da parte dell'Ente a seguito della deliberazione n. 16/2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sede di Trento, per assicurare i necessari equilibri di bilancio, ad iniziare da quelle poste in essere, o meno, nel 2015 e quindi negli anni successivi, nonché le motivazioni della mancata trasmissione degli atti alla Corte medesima.

Nella risposta pervenuta dall'Organo di revisione e dal Sindaco, in data 21 agosto 2017, protocollo della Sezione n. 1154, e dalla documentazione comunque acquisita dall'ufficio si conferma la problematicità delle finanze comunali che ha condotto alle citate deliberazioni del Consiglio comunale n. 22 del 25 luglio 2016 e n. 31 del 24 novembre 2016, con le quali è stato approvato e quindi modificato il "piano di rientro", ex articolo 3, comma 7 e ss, del decreto legislativo 118/2011, nonché articoli 188 e 193 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal medesimo d.lgs. 118/2011. A detta dell'Amministrazione e del Revisore tale piano si sostanzia anche in una serie di misure programmatiche, oltre che nelle determinazioni di variazione del bilancio già sopra descritte. Nella nota dell'Ente si afferma, tra l'altro, che: " *Il riaccertamento dei residui al 31.12.2015, infatti, ha evidenziato una grande problematicità del comune che si è visto costretto ad un piano di rientro. La volontà di provvedere nell'immediato a questa situazione aveva*

portato ad una prima delibera che prevedeva il rientro del disavanzo in 5 anni. Successivamente, di fronte all'impossibilità di utilizzare alcuni fondi per il rientro, si è ritenuto opportuno utilizzare tutti i 30 anni consentiti dalla legge, con un rientro annuale di 32.000,00 € circa e con l'impegno a ridurre il periodo se possibile. Già nel 2016 c'è stato un risultato positivo; infatti, se a fine 2015, con il riaccertamento, il disavanzo (extradeficit) chiudeva a - 972.455,18 €, a fine 2016 era di - 801.911,22 €, con un miglioramento pari a 170.543,96 €.”

Per quanto riguarda le misure programmatiche va evidenziato che le stesse non risultano approvate esplicitamente nella delibera consiliare, e che nel merito risultano enunciate solo in termini generici e senza indicare le modalità, le procedure e soprattutto la tempistica. Dalle deliberazioni illustrate e dalla relazione del Revisore si deduce che tali importi si traducono in accantonamento annuo sui bilanci a decorrere dal 2016.

Il Revisore, nella relazione al consuntivo, ritiene che: “*nonostante i positivi sforzi profusi dagli amministratori per gestire e ridurre l'elevato indebitamento e situazione finanziaria venutasi a creare molti anni fa, diventa a questo punto essenziale la predisposizione entro 45 giorni di un piano di risanamento che preveda la vendita delle aziende (come da anni suggerito dall'organo di controllo) anche a copertura del disavanzo e al fine di snellire l'apparato amministrativo dell'Ente, l'esternalizzazione di altri servizi ed infine la previsione di una transazione con A22, che sembra raggiungibile, che preveda un pagamento dilazionato di un importo inferiore a quello richiesto da Autostrade del Brennero dopo aver verificata la coerenza e capienza degli attesi risultati positivi prospettici di competenza e, se necessario, ulteriori vendite di assets immobiliari.”*

In conclusione, pur tenuto conto delle misure e delle ragioni evidenziate dall'Amministrazione e dall'Organo di revisione e salvo quanto di seguito specificato in ordine ai singoli profili di criticità, si ritiene opportuno confermare comunque la sollecitazione all'Amministrazione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare in modo strutturale gli equilibri di bilancio, operando sia sul versante delle entrate che su quello delle spese, in particolare correnti, adottando anche tutti gli accorgimenti organizzativi necessari per migliorare il livello delle riscossioni delle entrate proprie, soprattutto in relazione alla complessiva difficile situazione finanziaria dell'ente, come sopra illustrata sotto vari profili, ma anche al fine di evitare future tensioni di cassa.

4. Evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione.

In istruttoria è stato chiesto di illustrare le azioni intraprese per migliorare il recupero dell'evasione tributaria, riferita al 2014: risultano, infatti, riscossioni 2014 pari ad euro 8.239,20, a fronte di accertamenti 2014 pari ad euro 11.583,59.

Dall'esame della citata risposta pervenuta dall'organo di revisione e dal sindaco, risulta che in merito al recupero dell'evasione tributaria riferita al 2014, si è provveduto ad effettuare i solleciti che hanno comportato l'incasso di Euro 3.248,35 sull'esercizio 2015.

5. Gestione dei residui

I residui attivi complessivi al 31 dicembre 2016 contabilizzati nel rendiconto del Comune ammontavano ad euro 4.431.540,61, rispetto ai 5.241.026,06 dell'anno precedente (dei quali il 64,26% (49,91% nel 2014) in parte corrente), rappresentando circa il 39,24% degli accertamenti di competenza.

Il 12,63% (8,34% nel 2014) circa del totale dei residui attivi risale agli anni ante 2011. Per quanto concerne i residui attivi vetusti, la maggiore concentrazione continua a riscontrarsi nel titolo IV (euro 252.738,38), mentre una parte comunque non residuale è allocata nei titoli I (euro 92.328,61) e III (euro 44.114,90). Nel 2015 sono stati eliminati per insussistenza residui attivi pari ad euro 373.111,89 (617.722,58 nel 2014).

Passando ai residui passivi, l'importo al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 4.273.409,96 (60,12% in parte corrente), contro i 5.439.406,77 del 2014, rappresentando circa il 39,97% degli impegni di competenza. Poco più della metà dei residui passivi (il 54,05%) proviene dalla competenza 2014.

I residui passivi vetusti (ante 2011) pari a euro 540.781,46, rappresentano circa il 12,63% (l'11,46% nel 2014) del totale.

Inoltre, il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, pari ad euro 2.569.943,94, risulta pari al 39,74% degli impegni di spesa corrente (rispetto al 46,07% rilevato nel 2014), determinando il rientro nel limite del parametro di deficitarietà n. 4. (pari al 40%).

Considerata l'incidenza rilevante dei residui attivi vetusti (ante 2011) di parte corrente , pari ad euro 136.443,38, sull'avanzo di amministrazione 2015, ammontante ad euro 158.130,65, è stato chiesto di trasmettere copia dei provvedimenti del responsabile della Ragioneria, indicanti le motivazioni delle operazioni di ri-accertamento dei medesimi residui; qualora non emergano dai

provvedimenti stessi, chiarire i motivi che ne hanno determinato la permanenza, sulla base di titoli giuridici validi.

L'Organo di revisione ha indicato, nella relazione al rendiconto 2015 quanto segue: *L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 11,14, 21 e 22 del Regolamento di attuazione del TULROC. I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2014. L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come previsto dall'art. 31 del T.U.L.R.O.C. come da determinazione n. 62 dd. 23.05.2016. Sulla base dei dati forniti dal Servizio Finanziario le principali eliminazioni di residui attivi sono le seguenti:*

- *Capitolo 210 Entrata con contestuale storno di importo nel Capitolo 3696 delle Spese: giroconto contabile di accertamento/impegno maggior gettito IMUP: € 207.356,40;*
- *Capitolo 100.000: trasferimenti PAT per anticipo TFR: € 100.000.*

In relazione a quanto sopra lo stesso Revisore, oltre a ribadire l'invito ad avviare ed intensificare l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi anche eventualmente mediante una riorganizzazione della struttura (personale e sistema informativo), invita l'Ente a monitorare principalmente i residui attivi più datati. Rileva che nel rendiconto dello scorso (anno 2014) sono stati rilevati due residui di importo di Euro 285.000 e 197.837 per trasferimenti provinciali relativi ad un'opera. A seguito di successivi controlli a campione effettuati in questi mesi, il Revisore ha evidenziato rilevanti perplessità circa la loro esigibilità. Infine il Revisore ha anche in tale sede evidenziato che l'Ente ha deciso di eliminare di tali residui nel riaccertamento straordinario anziché nel rendiconto.”.

Ai fini di questo controllo della Sezione regionale, si tratta quindi di enucleare dall'insieme dei residui passivi ed attivi accertati in via ordinaria al 31.12 2015 quelli che dovevano essere eliminati già in base alla precedente normativa regionale in materia di contabilità degli enti locali (TULROC 1999); infatti per il disavanzo derivante da tali residui cancellati in applicazione del precedente ordinamento contabile si deve utilizzare la procedura di rientro ordinaria, prevista dall'articolo 188 (disavanzo di amministrazione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D. Lgs. 267/2000, mentre il procedimento straordinario previsto *una tantum* dal nuovo ordinamento (art. 3, commi da 7 a 16 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.), con il ripiano del correlato disavanzo in 30 anni, può invece essere applicato ai soli residui cancellati per effetto del nuovo ordinamento ed in particolare del principio contabile della competenza rinforzata.

Successivamente l'Amministrazione e il Revisore, con una seconda nota di data 31 agosto 2017 in risposta alla richiesta del 30 agosto 2017 del magistrato istruttore, con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e documentazione, fanno presente che:

"Il Sindaco pone in evidenza che in parte corrente si è proceduto ad attendere il riaccertamento straordinario per l'eliminazione degli stanziamenti in entrata da accertamenti anni pregressi riferiti all'ICI, IMUP e IMIS in quanto in sede riaccertamento ordinario erano già predisposti gli avvisi di accertamento e si riteneva di emetterli entro giugno 2016 ed invece sono stati emessi nel secondo semestre 2016. Preme evidenziare che ciò non ha comportato comunque problematiche in termini di prescrizione agli accertamenti.

L'Ente ha nel tempo erogato anticipi su TFR ai dipendenti mantenendo l'importo a residuo attivo. Con il riaccertamento straordinario si è provveduto a mantenere il residuo solo ai dipendenti che sono andati in pensione nel 2016.

In sede di riaccertamento straordinario è stato ridotto il canone di affitto delle reti dal Comune di Ispra alla partecipata Srl mentre in sede di riaccertamento ordinario non era stata concordata tale riduzione tra le parti.

In sede di riaccertamento straordinario sono stati ridotti gli stanziamenti di un altro canone di locazione e di una parte del rimborso del costo del Segretario in convenzione con il Comune di Carnago in quanto in sede di riaccertamento ordinario non vi erano le informazioni (ad esempio la quota di retribuzione del risultato del Segretario viene determinato verso la fine del primo semestre dell'anno successivo) che hanno fatto poi scaturire la variazione.

Relativamente ai residui in linea capitale, il Sindaco precisa che si è atteso il riaccertamento straordinario per eliminare alcune entrate in quanto sono emerse delle difficoltà tecniche per concretizzare alcune trattative di vendita già avviate. Inoltre su un lavoro pubblico il Sindaco sottolinea che era in corso un incarico di verifica sulla contabilità dei lavori a seguito del contenzioso avviato con il direttore dei lavori e la PAT si era riservata di rideterminare il contributo cosa che non è avvenuta nel primo semestre 2016 ma solo successivamente.

In merito ai progetti energetici, a seguito della notizia del fallimento della società incaricata ad effettuare il progetto, si è provveduto ad eliminare il contributo PAT che verrà riconosciuto successivamente per l'illuminazione pubblica."

In conclusione, rilevando che anche con le ulteriori informazioni e documentazioni fornite dall'Ente non risulta con certezza se in sede di accertamento ordinario dei residui attivi al 31 dicembre 2015 si sia già provveduto alla completa cancellazione di tutti quei residui non mantenibili a bilancio in base alle norme del TULROC di cui al DPGR 28 maggio 1999/4-L e del regolamento di contabilità del Comune di Isera, vigenti fino alla medesima data (31.12.2015), si rileva la necessità della puntuale verifica dei predetti residui, con particolare riferimento ai residui attivi, e conseguentemente apportare i correttivi eventualmente necessari al piano di rientro dal disavanzo di amministrazione accertato a seguito della revisione straordinaria dei residui al 1.1.2016, prevedendo il rientro ordinario, di cui agli articoli 188 e 193 del d.lgs. 267/2000, per la parte di disavanzo attribuibile ai residui pregressi da eliminare in base alle norme contabili vigenti nel 2015. Pertanto, in relazione a quanto osservato ed all'esito della verifica richiesta, il piano di rientro va precisato ed articolato distintamente, con rientro della quota del disavanzo imputabile ai residui eliminati al 31.12.2015 entro il 2020, sulla base delle norme ordinarie e cioè art. 20 TULROC della Regione Trentino Alto Adige e artt. 188 e 193 del d. lgs. 267/2000; normativa che ora si applica anche nel Trentino, in relazione a quanto disposto dall'articolo 79 dello Statuto speciale, del DPR n. 305/1988, dalla legge provinciale n. 18 del 2015 e sue ss.mm., nonché del decreto legislativo n. 118/2011 e sue ss.mm., in materia di armonizzazione dei bilanci e della contabilità delle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

Infatti, come precisato dalla deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2015 della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, il FPV si forma *“per effetto dell'operazione di reimputazione dei residui attivi e passivi, secondo il nuovo principio della competenza potenziata e quindi secondo scadenza ed esigibilità, e ... si costituisce soltanto nel primo esercizio di applicazione della riforma”*.

Al riguardo, va segnalato che la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 6/2017 ha statuito che la conformità alla Costituzione (art. 81, c. 3) della disciplina del disavanzo tecnico è assicurata solo attraverso un'interpretazione rigorosa dell'art. 3, c. 13, del d.lgs. n. 118/2011, aggiungendo che tale disposizione nella parte in cui consente la copertura del disavanzo con i maggiori residui attivi reimputati agli esercizi successivi rispetto ai residui passivi reimputati e al FPV *“va intesa non come un mero raffronto numerico tra componenti contabili, bensì come un documento analiticamente corredato dall'elenco delle singole poste interessate, dalle relative ragioni giuridiche e dalla scadenza delle relative obbligazioni. In particolare, l'applicazione del disavanzo tecnico deve essere intesa come una facoltà comportante un vero e proprio risultato economico-finanziario di carattere negativo, sia pure circoscritto al periodo delimitato dalle scadenze delle obbligazioni”*

diacronicamente coinvolte”. Inoltre, precisa il giudice delle leggi che “...il disavanzo tecnico, per il periodo intercorrente tra l'esercizio di applicazione in bilancio e quello di copertura, è un vero e proprio disavanzo e – senza una corretta, nominativa ed analitica individuazione dei creditori e dei debitori coinvolti nel calcolo delle operazioni finalizzate all'ammissibilità del disavanzo stesso e senza un'appropriata determinazione del fondo pluriennale vincolato – risulta non conforme a Costituzione perché mina l'equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale”. Nel caso di specie, la Consulta conclude per l'illegittimità costituzionale dell'intera legge di bilancio regionale in quanto la stessa “ha rinviato ad imprecisi esercizi successivi la copertura del disavanzo, facendo riferimento – con generica espressione – a residui eccedenti, tra l'altro senza individuare gli estremi dei pretesi crediti e delle relative ragioni giuridiche e temporali in grado di giustificare l'impegno diacronico”.

Si evidenziano, inoltre, le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 31/2016, Sezione controllo Liguria n. 21/2016, Sezione controllo Marche n. 100/2016, Sezione controllo Campania n. 196/2015, Sezione controllo Puglia n. 95/2016, Sezione controllo Umbria n. 92/2016, nelle quali è stato precisato che il riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, c. 7, del d.lgs. n. 118/2011 deve essere qualificato quale operazione *extra ordinem*, finalizzata unicamente all'adeguamento della contabilità ai nuovi principi contabili, in particolare al principio della competenza finanziaria potenziata, non potendo l'Ente utilizzare tale strumento per regolare posizioni contabili già emerse con la pregressa disciplina, avvantaggiandosi in tal modo della possibilità di ripiano trentennale concesso dalla citata disposizione normativa.

Pertanto, il favorevole regime *una tantum* di ripiano trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario (ex art. 3, c. 16, d.lgs. n. 118/2011) poteva essere applicato solamente ai residui eliminati, riaccertati e ai agli impegni reimputati ad altre annualità del bilancio, dovendo la copertura del disavanzo derivante da residui da cancellare già in base alle norme precedentemente in vigore, seguire le regole ordinarie (ex art. 188 d. lgs. n. 267/2000 e come modificato dal d.lgs. 118/2011 e dal d.lgs. 124/2014), in base alle quali “Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura...”, siccome interpretate dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 30/2016/QMIG.

6. Risultato di cassa

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 0,00 e corrisponde al fondo cassa risultante dal conto del tesoriere alla medesima data.

L'Ente ha fatto ricorso, nell'esercizio in esame, ad anticipazioni di tesoreria per un numero di giornate non specificato, con un utilizzo medio pari ad euro 696.257,52 ed un utilizzo massimo pari ad euro 1.209.251,84, sostenendo una spesa per interessi passivi pari ad euro 423,51 (1.539,09 nel 2014). Al 31 dicembre 2015 risultavano, come già sopra rilevato, anticipazioni inestinte per euro 195.422,68.

Inoltre, dalla delibera di approvazione del rendiconto 2016 risulta che l'ente è nuovamente ricorso in misura ancora più massiccia, rispetto al 2015, alle anticipazioni di Tesoreria. L'entità dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 546.741,17 e che gli utilizzi medi liquidi (totale numeri debitori / giorni) sono di euro 738.920,33.

A generare tale condizione della cassa comunale ha certamente contribuito, negli esercizi precedenti, il basso livello di riscossione delle entrate correnti, con particolare riferimento alle entrate del titolo I.

Ciò è confermato anche dal Sindaco che, sull'eccessiva esposizione bancaria del conto del tesoriere, risponde che “*l'Ente non dispone di fondi sufficiente per rientrare dall'anticipazione non restituita al 31.12.2015*”, mentre nel 2016, in relazione al precedente consuntivo, aveva precisato che “*da parte della Provincia ci sono spesso ritardi nell'erogazione dei contributi sia ordinari che straordinari*” ed il Comune comunque è tenuto a provvedere al pagamento delle ditte appaltatrici nei termini previsti. Inoltre, a causa della crisi economica il Comune è stato costretto a concedere rateazioni e dilazioni di pagamento a famiglie ed attività commerciali”.

Pur considerato quanto sopra, si evidenzia che il ricorso continuativo e reiterato alle anticipazioni di tesoreria, seppur nei limiti previsti dal vigente ordinamento contabile, può evidenziare difficoltà nella gestione dei flussi di cassa e uno stato di possibile precarietà degli equilibri economico-finanziari.

Inoltre, l'utilizzo costante delle anticipazioni di tesoreria si traduce, in sostanza, in una forma di finanziamento atipica, che potrebbe configurare la violazione della c.d. “regola aurea” sancita dall’art. 119 della Costituzione laddove, come nel caso di specie, le risorse vengano utilizzate per pagare spesa corrente (si segnala, in proposito, la sanzione prevista dall’art. 30, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289).

Si evidenzia anche come la gestione di cassa abbia assunto ora ancora maggiore importanza con l'entrata a regime della contabilità armonizzata, atteso che il principio della competenza finanziaria potenziata e l'elaborazione del bilancio preventivo di cassa impongono un costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita.

Sul punto, pertanto, si ribadisce la necessità di un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, evidenziando che l'anticipazione di tesoreria è tipicamente una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, necessaria per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, in situazioni di carenza temporanea di liquidità.

6. Avanzo di amministrazione e passività potenziali

Come già evidenziato sopra, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 ammonta ad euro 158.130,65, contro i 19.083,31 euro del 2014, interrompendo la costante contrazione degli esercizi precedenti. Tale risultato è però stato nettamente contraddetto e modificato in un disavanzo pari ad euro – 972.455,18, come esposto nel paragrafo relativo agli equilibri di bilancio.

Come già avvenuto negli esercizi da 2012 a 2014, non sono stati apposti vincoli al risultato di amministrazione, peraltro ora risultante negativo.

Inoltre, è stato previsto nel bilancio 2016 un accantonamento di 50 mila euro, pur se inadeguato, per il finanziamento di passività potenziali nonostante i rischi evidenziati anche dall'Organo di revisione, relativi al contenzioso in essere con Autostrada del Brennero S.p.A..

In proposito, l'Ente già nel 2016 ha trasmesso una copia della deliberazione n. 139 del 29/12/2015 con la quale sono stati individuati alcuni immobili che potrebbero essere venduti per la “*costituzione di un fondo specifico che faccia fronte ad eventuali e potenziali passività straordinarie costituendo apposito accantonamento nel prossimo bilancio di previsione nel caso in cui si verificasse la necessità*”.

Al riguardo si evidenzia che l'entità del complessivo contenzioso tra il Comune a l'A22 ammonta almeno a 2.020.800 euro, stando alle dichiarazioni contenute nella risposta dell'Ente alla domanda istruttoria, e come anche il Revisore, nel parere reso sul Consuntivo 2015, abbia posto in evidenza i rischi relativi al contenzioso con Autostrada del Brennero SpA. Inoltre anche nel

bilancio di previsione 2016-2018 non è stato stanziato l'integrale, in quanto contestato, canone annuo di € 360.000, oltre all' IVA, richiesto. Evidenzia infatti il Revisore che: “

- a. *l'Ente non ha stanziato alcun importo nel bilancio di previsione 2016-2018 né a copertura delle passività potenziale per l'importo da riconoscere ad Autostrade del Brennero fino al 31.12.2015 né a copertura del canone da riconoscere nel triennio 2016-2018 in quanto gli amministratori e il segretario ritengono fondate le ragioni del Comune ed in caso di soccombenza totale o parziale riterranno tale importo un debito fuori bilancio legittimo;*
- b. *nella denegata ipotesi di cui l'Ente perda il contenzioso o decida di transare bonariamente (come suggerito dal legale del Comune) a condizioni peggiori di quelli attualmente ipotizzate, il Comune avrà sensibili difficoltà nella gestione finanziaria di tale potenziale uscita e dovrà decidere di dismettere un assets patrimoniale.”*

Nella richiamata risposta alla domanda istruttoria, l'Ente dichiara che nel 2016 ha ripreso i contatti per definire il contenzioso con A22 che “*si stanno concludendo in queste settimane con delibere di accordo di entrambi gli enti, togliendo al Comune il rischio di una causa con potenziali rischi...*”.

Si ritiene pertanto necessario, oltre a ribadire quanto già sopra illustrato in ordine alle complessive misure di riequilibrio della gestione finanziaria dell'Ente, raccomandare, anche in base alle risultanze degli approfondimenti in corso sul possibile esito del contenzioso con Autobrennero S.p.A., di individuare le misure necessarie, anche adeguando il fondo rischi, per poter fronteggiare eventuali future passività potenziali senza necessità di sottrarre risorse alla gestione corrente del bilancio, in applicazione del principio della prudenza e della sana gestione finanziaria.

7. Indebitamento

L'Ente presenta al 31 dicembre 2015 un ridotto livello di indebitamento rispetto all'anno precedente (debito residuo pari ad euro 4.214.221,00, con un valore pro-capite euro 2.710,59 (nel 2014 pari a 7.910.371,00 euro), con un indice di indebitamento (debito su entrate correnti) del 59,92%, sostanzialmente diminuito rispetto al 2014, per effetto dell'estinzione anticipata dei mutui promossa dalla Provincia autonoma di Trento, mediante la concessione di credito. Tale concessione è stata effettuata in attuazione dell'accordo con il Governo del novembre 2014, nell'ambito della concordata modifica del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, al fine di ridurre l'indebitamento complessivo degli enti locali. Infatti la Provincia autonoma,

con l'art. 22 della Legge provinciale n. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015), sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 413, della Legge n. 190/2014, ha promosso un'operazione straordinaria di estinzione anticipata dei mutui contratti dai Comuni (v. deliberazione n. 708 del 4 maggio 2015). Per il Comune di Isera tale operazione ha comportato l'abbattimento del debito, secondo quanto indicato dall'Organo di revisione, per circa 3 milioni di euro.

Al riguardo, si ribadisce quanto già evidenziato nel 2016 deliberazione n. 16/2016 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sede di Trento, rilevando che le somme assegnate dalla Provincia autonoma tramite concessioni di credito finalizzate all'estinzione dei mutui comunali non determinano per l'Ente, in realtà, un'effettiva estinzione del debito, ma soltanto la surrogazione del soggetto creditore. Tanto è vero che, seppur con le modalità indicate nell'allegato alla delibera provinciale n. 708/2015, tutti i Comuni che beneficeranno dell'estinzione anticipata dovranno provvedere alle restituzioni dei crediti ottenuti dalla Provincia.

Si conferma pertanto la raccomandazione ad un continuo monitoraggio della situazione debitoria dell'Ente.

7. Contenimento delle spese - 1.15

Sul versante delle misure per il contenimento della spesa, è stato chiesto di illustrare le ragioni che hanno impedito all'Ente di predisporre il previsto Piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate alla riduzione delle spese correnti. Si rileva infatti che l'Ente non ha tuttora adottato il piano di miglioramento per il contenimento delle spese correnti come prescritto anche dai protocolli d'intesa per gli anni 2014 e 2015, siglati con la Provincia autonoma in sede di accordo per la finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto speciale.

L'Ente, nella nota di risposta evidenziata in premessa, fa presente che non ha dato corso al Piano di miglioramento in quanto gli interventi sulle singole voci non avrebbero generato economie significative, mentre la rivisitazione della struttura organizzativa, anche tramite la gestione associata, avvenuta negli anni successivi al 2015 sta comportando risparmi considerevoli”.

Al riguardo si rileva che proprio le misure illustrate dall'Amministrazione e riportate nei paragrafi precedenti, delle quali si prende atto e debita considerazione, in particolare con riferimento al perseguimento degli obiettivi di riequilibrio dei bilanci, alla sana e corretta capacità di gestione delle entrate e delle spese, correnti e in conto capitale, dei correlati flussi di cassa, impongono necessariamente, oltre alla verifica ed eventuale revisione del Piano di rientro dal disavanzo

1.1.2016, che il Consiglio comunale valuti e adotti in modo organico e sistematico l'insieme delle misure di miglioramento della gestione, previste dal Progetto di gestione associata delle funzioni comunali, espresse in termini oggettivi e finanziari, indicando anche le modalità e i tempi per la loro realizzazione, nonché le conseguenti verifiche dei risultati anche parziali nonché i correlati eventuali correttivi.

8. Spese di funzionamento ed a carattere discrezionale - 1.15.3

Pur prendendo atto della intervenuta riduzione nel 2015 delle spese di funzionamento e discrezionali nel loro complesso, si è chiesto di specificare se l'Ente abbia anche provveduto a regolamentare le medesime spese, individuando i criteri generali di riferimento, le procedure e le modalità, nonché i limiti delle stesse, per contenuto oggettivo e per importo.

L'Ente, nella nota di risposta evidenziata in premessa, non fornisce alcuna motivazione né specifica argomentazione.

Si sollecita, anche in relazione ed oltre a quanto osservato sopra, l'adozione di una specifica strumentazione, nell'ambito del perfezionamento del Progetto di gestione associata, come sopra precisato, in grado di consentire un effettivo controllo dell'andamento della spesa corrente, ma anche l'adeguatezza dei servizi erogati dall'Ente.

9. Incarichi per informatica - 1.15.5

Con riferimento agli incarichi di consulenza in materia informatica, si è chiesto di chiarire le correlate modalità di conferimento (indicando gli estremi del relativo provvedimento), specificando i casi in cui è stato necessario ricorrere a tale conferimento, tenuto conto di quanto prescritto dall'art.1, c.146 della L. 228/2012, che limita le consulenze ai soli casi eccezionali.

L'Ente, nella nota di risposta evidenziata in premessa, fa presente che gli incarichi di intervento per assistenza informatica sono stati conferiti direttamente in quanto non superano la soglia prevista per l'affidamento con gara, non fornendo alcuna spiegazione specifica sulla eccezionalità dei casi di ricorso alla fornitura evidenziati.

Si evidenzia che il non superamento delle soglie per il ricorso a procedure di evidenza pubblica per i contratti delle P.A. non esonerano comunque le Amministrazioni dall'assicurare il pieno rispetto delle specifiche norme in materia dettate dall'art.1, c.146, della L. 228/2012, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, nonché di adeguatezza ed economicità, assicurando, previa definizione di apposito regolamento, che il ricorso agli incarichi esterni sia

ampiamente motivato dall'esclusivo interesse dell'Ente e dalla oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse direttamente a disposizione. Tali risorse, nel caso in esame, sono date dagli uffici alle dipendenze dell'ente, ma anche dalle società partecipate dall'Ente, con rapporto in house.

6. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti - 1.14.1 e 1.14.1. b)

Con la nota istruttoria evidenziata ai premessa è stato chiesto di chiarire le motivazioni della mancata predisposizione e pubblicazione del prospetto che l'art. 41 del D.L n. 66/2014 prevede per gli Enti a partire dall'esercizio 2014, secondo quanto disposto dalla Direttiva 29 giugno 2000 n. 35/CE (rivista successivamente con la Direttiva n. 7 del 16 febbraio 2011 e dal conseguente D.lgs n.192/2012) e dal D.L. n.231/2002, per quanto concerne i pagamenti per le trattazioni di tipo commerciale effettuati oltre i termini.

L'Ente, nella nota di risposta evidenziata in premessa, fa presente che provvederà al più presto alla predisposizione e pubblicazione del Prospetto previsto dalla norma.

9. Organismi partecipati

Con riferimento ai rapporti finanziari tra l'Ente locale e le sue società partecipate, l'Ente è stato richiesto di fornire le motivazioni della mancata compilazione del prospetto di conciliazione dei rapporti creditori/debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, e gli esiti della verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati (art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.). E' stata rilevata inoltre la mancata esecuzione di quanto richiesto dalla Sezione nella deliberazione 16/2016, relativa al consuntivo 2014, in ordine alla revisione del Piano di razionalizzazione già approvato.

Nella risposta alla richiesta istruttoria, l'Amministrazione fa presente che è in corso l'analisi del Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati nell'ambito anche di una revisione dell'organizzazione dei servizi pubblici locali, mentre, in ordine alla mancata riconciliazione dei rapporti di credito-debito tra il Comune e le Società, fa presente che la stessa è stata rilevata al 31.12.2015, ma verificata durante l'esercizio 2016. Dalla relazione del Revisore al consuntivo 2016 dell'Ente risulta altresì, che:

- a) il Comune non partecipa in società o enti con una quota di partecipazione superiore al 10% ad eccezione di Isera S.r.l. Trattasi di partecipazioni in società di sistema quali Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A., Informatica Trentina S.p.A., Primiero

Energia S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. e tutte le informazioni sono state inserite sul sistema Siquel.

- b) L'ente non ha impegnato alcuna risorsa a favore delle predette società di sistema le quali hanno provveduto regolarmente ad approvare i bilanci d'esercizio precedenti.
- c) Non vi sono garanzie concesse alle suddette società partecipate.
- d) Non sono state operate cancellazioni di debiti verso i predetti organismi partecipati.
- e) L'Ente non ha partecipato a copertura perdite, aumenti di capitale o ad altre operazioni straordinarie relativamente alle predette società partecipate.
- f) L'Ente non ha proceduto nell'esercizio 2016 a nuovi affidamenti o a rinnovi di affidamenti alle società di sistema.
- g) Nessuna partecipata si trova in liquidazione o in procedura concorsuale.
- h) Nessuna partecipata è stata trasformata in azienda speciale.
- i) Durante l'esercizio 2014 l'Ente ha acquistato, al valore nominale di euro 20.000, la residua partecipazione (20%) di Isera S.r.l. da Primiero Energia come da delibera consiliare n. 3/2014 trovandosi la società di Isera nell'obbligo di legge di seguire la gara per la gestione come ambito unico provinciale per la distribuzione del gas in Trentino e questo in forza della delibera G.P. 27.01.2012 n. 73 e della successiva L.P. 04.10.2012 n. 20 art. 34.

Nella seconda risposta, di data 31 agosto 2017, fornita ad una ulteriore richiesta di chiarimento, sull'argomento de quo, da parte del Magistrato istruttore, il Sindaco e il Revisore fanno presente che: “ *Come già evidenziato dal Revisore nel parere al rendiconto 2015 l'Ente non è stato in grado di riconciliare i crediti e i debiti tra l'Ente e la partecipata Isera S.r.l. in sede di rendiconto 2015 in quanto la contabilità era gestita esternamente presso uno Studio di commercialisti ed i tempi di risposta dello Studio non erano compatibili. L'Ente a giugno 2016 ha provveduto ad effettuare la procedura di riconciliazione dei crediti e debiti in sede di riaccertamento straordinario: credito verso Isera srl euro 178.600 (alla partecipata risulta euro 169.800 a cui va aggiunta l'iva di 8.800 sul canone rideterminato in euro 40.000) e debito verso Isera S.r.l. euro 260.462 oltre ad iva (alla partecipata risulta il medesimo importo).* ”.

Nel merito, si prende atto delle informazioni fornite dal Comune in ordine alla riconciliazione dei rapporti creditori/debitori con la partecipata, mentre, in ordine delle misure adottate riguardo alle società partecipate, alle relative motivazioni con riferimento al Piano di

razionalizzazione, si evidenzia che il Comune dovrà comunque ora procedere a dare attuazione a quanto previsto in particolare dagli articoli 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni), e 26 (Disposizioni transitorie) del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in ottemperanza alla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale), investendo dell'intero argomento il Consiglio comunale, competente ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. g) e h), del TULROC (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L e ss.mm.).

Infine, tenuto conto di quanto appena riportato, si evidenzia che la partecipazione a società o enti, la cui gestione è caratterizzata da reiterate perdite d'esercizio, costituisce un potenziale rischio per la stabilità degli equilibri dei futuri bilanci del socio Comune, oltreché poter essere fonte di eventuale danno erariale (cfr. Corte dei conti, II sez. Appello, 6 giugno 2013, n. 402).

8. Inventario

L'inventario dell'Ente non rappresenta in modo corretto ed attendibile l'effettiva consistenza del patrimonio comunale, atteso che l'ultimo aggiornamento risale al 1990. In proposito, l'Organo di revisione ha precisato che L'Ente non ha predisposto il conto del patrimonio secondo quanto previsto dall' 34 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L in quanto, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L non si è avvalso della facoltà di anticipare l'adozione del nuovo sistema di contabilità per gli enti locali previsto dal D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L. Precisa altresì che è stato fatto l'inventario dei beni immobili, mentre quello dei beni mobili risulta attualmente in corso.

Nel corso del 2015 non si rileva alcun avanzamento significativo al riguardo, per cui il Collegio evidenzia la necessità del completo aggiornamento dell'inventario anche al fine di consentire l'adozione del conto del patrimonio, come previsto dal nuovo ordinamento contabile, di cui al d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modificazioni ed al d. lgs. 267/2000 e sue ss.mm.

Conclusioni

In conclusione, in materia di pareggio di bilanci, ed equilibri della gestione finanziaria dell'Ente, preso atto di quanto dedotto dal Sindaco e dall'Organo di revisione, si rilevano le gravi criticità derivanti principalmente da:

- a) la necessità di verificare, alla luce delle motivazioni sopra esposte, la correttezza dell'accertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 e del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2016, provvedendo conseguentemente alla modifica del piano di rientro, ed eventuale sua articolazione nella quota di disavanzo da ripianare entro il 2010 ed in quella da mantenere con piano trentennale;
- b) la necessità di correggere l'andamento dei flussi di cassa assicurando il rientro delle anticipazioni di tesoreria nei limiti fisiologici consentiti dalla legge; in questo contesto si evidenzia che l'utilizzo di poste di entrata straordinarie o non ripetitive (quali, ad esempio, l'avanzo di amministrazione, i contributi per permessi di costruire, i canoni BIM) per compensare lo squilibrio di parte corrente del bilancio costituisce una criticità contabile, soprattutto se ripetuta negli anni;
- c) la definizione del contenzioso con l'Autobrennero S.p.a. (A22), provvedendo al correlato adeguamento del bilancio dell'Ente.

Conseguentemente si ritiene di dover invitare l'Amministrazione a proseguire nell'adozione delle misure di riequilibrio della gestione economico-finanziaria dell'Ente, quali evidenziate nei precedenti paragrafi, e ad assicurare un attento e continuo monitoraggio delle entrate e delle spese correnti ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, assumendo anche le necessarie misure di riduzione delle spese. Tutto ciò, ribadendo anche le osservazioni e criticità evidenziate nella deliberazione 16/2016 della Sezione, relativa al conto consuntivo 2014, per garantire gli equilibri e il pareggio di bilancio, quali previsti dalla Legge costituzionale n. 1/2012 e dalla relativa legge di attuazione n. 243/2012 e sue successive modificazioni.

In tale ambito si sollecita l'integrazione, in luogo del Piano di miglioramento, del Progetto di gestione associata delle funzioni comunali, individuando altresì obiettivi precisi e quantificati, modalità e tempi di realizzazione certi, nonché tempi e modalità di verifica dei risultati ottenuti, ai fini anche delle azioni correttive necessarie. Il tutto ragguagliando sistematicamente il Consiglio comunale.

Tutto ciò al fine di attuare ogni misura che sia in grado di consentire un effettivo controllo della spesa corrente con conseguente costante contrazione della stessa, anche con riferimento al continuo monitoraggio della spesa del personale ai fini della sua contrazione, ma anche della qualificazione dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Ente.

Infine, si raccomanda la puntuale applicazione delle norme dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000 e sue ss.mm., che impongono all'Organo consiliare di provvedere almeno una volta all'anno alla cognizione dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio, adottando le eventuali necessarie deliberazioni di riequilibrio di bilancio medesimo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige

sede di Trento

ACCERTA

le criticità evidenziate in parte motiva sulla base dell'esame del questionario sul rendiconto 2015, compilato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Isera (Tn), nonché in esito alla successiva attività istruttoria

DISPONE

A. che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive necessarie per:

- 1) attuare la puntuale verifica dei residui accertati al 31.12.2015, con particolare riferimento ai residui attivi, verificando quali di essi dovevano già essere annullati con la revisione ordinaria sulla base delle leggi regionali in materia di contabilità dei comuni (TULROC d.P.G.R. 4/1999-L), nonché del regolamento di contabilità dell'Ente, e conseguentemente apportare i correttivi eventualmente necessari al piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, prevedendo: a) il rientro della quota del correlato disavanzo sulla base delle norme ordinarie, e cioè art. 20 TULROC della Regione Trentino Alto Adige, regolamento comunale e artt. 188 e 193 del d. lgs. 267/2000; b) mantenendo imputata al Piano di rientro trentennale la quota del disavanzo derivante esclusivamente dal riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2016 per effetto dell'applicazione dell'articolo 3. Commi 7 e seguenti, del d. lgs. n. 118/2011 e sue ss.mm.;
- 2) provvedere alle variazioni del bilancio che si rendessero di conseguenza necessarie in relazione agli esiti della verifica di cui al punto 1), e al contempo adottando tutte le misure necessarie per assicurare in modo strutturale gli equilibri di bilancio, sia sul versante delle



entrate che su quello delle spese, in particolare correnti, e quindi una situazione di effettivo e costante equilibrio economico-finanziario, in particolare della parte corrente del bilancio;

- 3) adottare le misure necessarie per rendere solo occasionale il ricorso ad entrate non ripetitive per ripristinare l'equilibrio, e per migliorare il livello delle riscossioni delle entrate proprie, soprattutto in relazione alla complessiva difficile situazione finanziaria dell'ente, anche al fine di evitare future tensioni di cassa;
- 4) impedire il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati a fine esercizio;
- 5) assicurare accantonamenti adeguati del fondo rischi, al fine di poter fronteggiare eventuali passività potenziali, in particolare con riferimento alla definizione del contenzioso con l'Autobrennero S.p.A., e provvedendo al correlato adeguamento del bilancio dell'Ente;
- 6) completare l'aggiornamento dell'inventario comunale;
- 7) monitorare costantemente la situazione debitoria dell'Ente, tenuto conto che l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, implica la necessaria restituzione delle somme assegnate all'Ente;
- 8) rielaborare il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, procedendo altresì all'attuazione di quanto previsto in particolare dagli articoli 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) e 26 (Disposizioni transitorie) del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in ottemperanza alla sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale).

B. che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 148-bis del D.lgs. 267/2000 e sue ss.mm., i provvedimenti e le misure correttive del Piano di rientro dal disavanzo del risultato di amministrazione accertato, adottate dall'Ente in esito a quanto disposto alla lettera A., punto 1), dovranno essere trasmesse a questa Sezione entro sessanta giorni dalla comunicazione all'Ente della presente deliberazione;

C. che i provvedimenti e le misure di cui agli altri punti della presente deliberazione, finalizzati a rimuovere le ulteriori criticità evidenziate, dovranno essere comunicati a questa Sezione

regionale di controllo, contestualmente alla loro pubblicazione, e saranno valutati nell'ambito del procedimento di controllo sul rendiconto 2016 e sul bilancio preventivo 2017.

ORDINA

la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente deliberazione:



- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Isera (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Isera.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017

Il Magistrato Estensore

Gianfranco POSTALI



Il Presidente

Diodoro VALENTE



Depositata in segreteria il ...22 SET...2017

Il Dirigente

Tommaso Panza



